

PS12159 - COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA-PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO

Provvedimento n. 30487

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2023;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 22 luglio 2022, con la quale è stato comunicato al Comune di San Nicola La Strada l'avvio del procedimento istruttorio PS12159 per possibile violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 31 ottobre 2022, con la quale il Comune di San Nicola La Strada ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTO il provvedimento del 15 novembre 2022, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga di quarantacinque giorni del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Il Comune di San Nicola La Strada (nel seguito anche il Comune), in qualità di Professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo (qui di seguito "il Professionista"), quale gestore del servizio idrico integrato (di seguito "SII") nel relativo territorio comunale.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento in oggetto concerne le condotte, poste in essere dal Comune di San Nicola La Strada (CE), in possibile violazione del Codice del Consumo, relative al:

A) mancato adeguamento agli obblighi informativi sulla prescrizione biennale o breve di cui alla legge n. 205/2017 (di seguito anche "PB"), i quali prevedono un'adeguata informativa all'utenza, sia all'interno della fattura che contiene importi riferiti a consumi risalenti ad oltre i due anni, che tramite il proprio sito *internet* (o mediante altri supporti comunicativi/divulgativi);

B) mancato accoglimento delle istanze di riconoscimento della prescrizione biennale relative a crediti riferiti a consumi idrici fatturati successivamente al 1° gennaio 2020 e risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) L'iter del procedimento

3. In base alle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo,¹ in data 22 luglio 2022, è stato comunicato al Comune di San Nicola La Strada l'avvio del procedimento istruttorio PS12159.

4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal Comune di San Nicola La Strada per aver posto in essere alcune condotte elusive degli obblighi fissati dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria in materia di PB in capo agli operatori del settore idrico a partire dal 1° gennaio 2020.

5. In particolare, il Comune di San Nicola La Strada, come emerge dalle evidenze agli atti², ha emesso, nel periodo gennaio - ottobre 2020, fatture riguardanti i consumi idrici relativi agli anni 2016/2017: (i) senza indicare la presenza di importi prescrivibili e le informazioni previste dalla normativa sulla prescrizione biennale, (ii) senza allegare alle bollette il relativo modulo per eccepire la prescrizione. Inoltre, le evidenze acquisite³ evidenziano che il Comune non ha accolto molteplici istanze di prescrizione.

7. In data 31 ottobre 2022, il Comune di San Nicola La Strada ha inviato le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento.

8. Il Comune di San Nicola La Strada è stato sentito in audizione in data 20 settembre 2022.

¹ [Cfr. segnalazione protocollo n. 68027 del 1° settembre 2021 e nota del Professionista protocollo n. 81592 del 27 ottobre 2021.]

² [Cfr. nota di riscontro protocollo n. 28963 del 31 ottobre 2022.]

³ [Cfr. nota di riscontro protocollo n. 81592 del 27 ottobre 2021.]

9. In data 31 ottobre 2022, il Comune ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

9. In data 15 novembre 2022 è stato prorogato il termine di conclusione del procedimento.

10. In data 21 novembre 2022 è stata comunicata al Comune la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) La disciplina della prescrizione biennale nel settore idrico

11. La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), all'articolo 1, commi 4 e ss., ha introdotto un nuovo regime prescrizione biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle *utilities*, ivi compreso quello dei servizi idrici: in particolare, è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti, sia domestici che professionisti e microimprese, di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad *"accertata responsabilità dell'utente"*⁴.

12. Il medesimo articolo 1 ha attribuito al Regolatore di settore – a oggi, ARERA – il compito, tra l'altro, di definire sia *"le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo"* (comma 4), sia *"le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi"*⁵.

13. In attuazione del dettato legislativo, ARERA ha adottato, in relazione al settore idrico, la Delibera n. 547/2019/R/IDR individuando, nel relativo allegato B, le *"misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni"*. Pertanto, in riferimento *"alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni"* sono stati minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori SII, a partire dalla trasparente comunicazione all'utente finale – distinto ed evidenziato dettaglio in fattura oppure con documento separato – circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni nonché con riguardo al diritto di eccepirne la prescrizione biennale mediante compilazione e invio di modulo *ad hoc* in riferimento.

14. Sempre nell'Allegato B alla Delibera n. 547/2019/R/IDR, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito "ARERA") ha espressamente previsto (all'articolo 2.3)⁶, che la PB *"decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente"* ossia una volta trascorsi quarantacinque giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.

15. L'entrata in vigore della disciplina della PB di cui alla Legge di Bilancio 2018, era fissata, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020: tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con l'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 5 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017 (nel quale si escludeva l'operatività della PB allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da *"responsabilità accertata dell'utente"*).

16. In esito a tale novella legislativa, ARERA ha adottato una nuova Delibera (del 26 maggio 2020, n. 186/2020/R/IDR) che, al fine di adeguare la regolazione precedente alla legge di Bilancio 2020, ha provveduto, tra l'altro⁷, a modificare e aggiornare gli obblighi informativi in tema di PB, già posti in capo ai Gestori verso l'utenza dalla

⁴ [Il comma 4 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, ha previsto che *"nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lett. c), del Codice del Consumo, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, Nei contratti di contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni"* (grassetti aggiunti). Il successivo comma 5 stabiliva che *"le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente"*.]

⁵ [Inoltre, il successivo comma 7 dell'articolo 1 ha stabilito che l'ARERA *"può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente"*.]

⁶ [*"il gestore è tenuto ad informare l'utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante il seguente testuale: "La fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti]" (Delibera 547/2019/R/IDR - Allegato B, articolo 3.2).*]

⁷ [Con la Delibera 86/2020/R/IDR, ARERA ha apportato modifiche anche all'Allegato A alla Delibera 311/2019/IDR (REMSI), di disciplina della *"costituzione in mora"*, fissando aggiornati obblighi per i Gestori, sempre in coerenza con la novella apportata dalla Legge di Bilancio 2020. Nello specifico, in sostituzione del comma 2.bis dell'articolo 4 dell'Allegato A alla Delibera 311/2019/R/IDR, è stato stabilito che *"qualora la costituzione in mora sia relativa a importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al successivo comma 4.5 il seguente avviso testuale: "Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]"*.]

suddetta Delibera n. 547/2019/R/IDR, prevedendo l'inserimento di coerente comunicazione in fattura in merito agli importi correlati a consumi risalenti a più di due anni prima⁸.

17. Con la Delibera 186/2020/R/IDR, ARERA ha affermato che, per effetto della novella introdotta dalla legge n. 160/2019 (in vigore dal 1° gennaio 2020), "la PB prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo"; ha, inoltre, ivi ribadito il carattere vincolato della disciplina contenuta nella norma primaria sulla PB (in riferimento alle leggi di Bilancio 2018 e 2020) e il contenuto specifico e immediatamente precettivo per gli operatori di tale disciplina primaria, in vigore, per il settore idrico, dal 1° gennaio 2020.

18. Da ultimo, in ottemperanza ad alcune pronunce del Giudice Amministrativo⁹, ARERA ha emanato la Delibera del 21 dicembre 2021, n. 610/2021/R/IDR, con cui ha provveduto: a) ad aggiornare la propria regolazione confermando, nelle linee generali, il contenuto precettivo della deliberazione n. 186/2020/R/IDR, ridefinendo gli obblighi informativi per effetto della generalizzazione legislativa del termine di prescrizione biennale; b) a garantire all'utente finale un'adeguata informazione nei casi in cui il gestore ritenga di poter fatturare importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, affermando, in tali casi, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria di riferimento.

19. Nello specifico, e a rafforzata tutela degli utenti finali, la suddetta Delibera n. 610/2021/R/IDR ha disposto, in sostanziale continuità con le delibere precedenti, che: i) nei casi di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti, il gestore predisponga un avviso testuale *standard* da allegare in fattura con il quale informare l'utente finale della presenza di tali importi, indicando le modalità per eccepire la prescrizione; ii) nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, ma per i quali il gestore ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione, il gestore medesimo comunichi adeguatamente all'utente finale i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento, nonché la possibilità di inviare un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei suddetti importi.

20. Sempre con Delibera n. 610/2021/R/IDR, ARERA ha, inoltre, proceduto a riallineare le disposizioni in materia di reclami, procedure di messa in mora e contenuti minimi dei documenti di fatturazione di cui alla precedente regolazione¹⁰.

3) Gli impegni presentati dal Professionista

21. Il Comune di San Nicola La Strada ha presentato, in data 31 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, allegati al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante. In particolare, il Comune si è impegnato a:

- 1) procedere all'accoglimento delle istanze di prescrizione già pervenute alla data di invio della proposta di impegni;
- 2) inviare idonea informativa, ai consumatori che hanno ricevuto le fatture, sulla vigenza del regime di prescrizione biennale e la possibilità di eccepire la prescrizione nonché di ripetere le somme eventualmente già pagate (secondo quanto indicato nel modulo allegato alla dichiarazione di impegni). Il Comune si impegna espressamente a inviare tali informative, a mezzo posta (stesso mezzo utilizzato per l'invio della fattura), non oltre la data del 31 gennaio 2023;
- 3) pubblicare, entro la data del 31 gennaio 2023, idonea informativa ai consumatori sul sito *internet* del Comune di San Nicola La Strada (allegato 2).

22. In data 1° febbraio 2023, il Comune ha comunicato di aver implementato le misure proposte con il formulario impegni del 31 ottobre 2022, trasmettendo evidenze quali, in particolare, copia di una bolletta inviata ai consumatori con la apposita informativa, il testo dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e il modulo per la presentazione della relativa istanza.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore idrico, in data 6 dicembre 2022 è stato richiesto il parere all'ARERA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 21/2014.

24. In data 16 dicembre l'ARERA ha chiesto una proroga del termine per la presentazione del parere fino al 31 gennaio 2023. La proroga è stata accolta in data 10 gennaio 2023 e comunicata all'Autorità di regolazione il successivo 12 gennaio 2023.

25. Il parere è pervenuto in data 30 gennaio 2023 e reca, in sintesi, le osservazioni e valutazioni che seguono.

⁸ [La delibera ARERA n. 186/2020/R/IDR ha imposto ai gestori del servizio idrico l'inserimento, all'interno delle fatture contenenti importi prescrittibili ai sensi della nuova disciplina, la seguente dicitura: "La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]".]

⁹ [Tar Lombardia, I sez, sentenze nn. 1442, 1443 e 1448 in pari data 14 giugno 2021.]

¹⁰ [In riferimento, rispettivamente, all'Allegato A alla Delibera n. 655/2015/R/IDR (RQSII), all'Allegato A alla Delibera n. 311/2019/R/IDR (REMSI) nonché all'Allegato A alla Delibera 586/2012/R/IDR.]

26. La predetta Autorità, ha specificato l'evoluzione della disciplina di settore sul tema della prescrizione biennale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, i principi che sono alla base di tale regolazione attuativa e gli interventi più significativi intesi alla *"tutela rafforzata dei clienti finali"*.

27. Con riferimento agli impegni presentati dal Comune, ARERA osserva di non aver elementi di criticità da evidenziare, in ordine all'impegno di procedere all'accoglimento delle istanze di prescrizione già pervenute.

28. Con riferimento all'informativa rivolta agli utenti finali, sia tramite inserimento in bolletta che tramite il sito internet, ARERA evidenzia che l'avviso testuale standard, previsto dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 610/2021/R/IDR, deve specificare: *"La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]"*, nonché con gli altri elementi informativi previsti dalla citata deliberazione, consistenti nell'indicazione di: *"b) l'ammontare degli importi oggetto di prescrizione; c) una sezione recante un format che l'utente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione; [...] d) l'indicazione di un recapito postale o fax e un indirizzo di posta elettronica del gestore o una modalità telematica, a cui sia possibile inviare i documenti di cui alla precedente lettera c) o un eventuale testo redatto dall'utente finale con cui quest'ultimo intenda eccepire la prescrizione"*.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

29. Con l'introduzione della Legge di Bilancio 2018, così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020, il legislatore ha inteso arginare e limitare il fenomeno c.d. delle *maxi* bollette dovute alla tardiva emissione delle fatture di conguaglio di consumi idrici, da parte dei gestori del servizio. Era emerso, infatti, che a causa del pregresso regime commerciale delle forniture idriche – caratterizzato da frequente fatturazione tardiva e/o rettifica dei consumi accompagnata dall'addebito di importi significativi – i consumatori restassero penalizzati, oltre che dagli importi delle bollette, anche nella possibilità di controllare i propri consumi e pianificare la spesa correlata.

30. Ciò posto, l'Autorità ritiene che gli impegni presentati dal Comune di San Nicola La Strada siano idonei a sanare i profili di possibile scorrettezza individuati con la comunicazione di avvio del procedimento del 22 luglio 2022.

31. Le misure proposte rimuovono le condotte contestate garantendo una completa informativa agli utenti sui profili connessi alla PB e la reintegrazione, in capo a tutti i consumatori, dei diritti loro spettanti ai sensi della normativa sulla prescrizione breve.

32. Infatti, il Comune di San Nicola La Strada si è impegnato, in primo luogo, ad adottare una nuova e completa informativa sulla PB ai consumatori, anche inserendo, con grande evidenza sul proprio sito istituzionale, un'adeguata informativa a tutti gli utenti sul riconoscimento della prescrizione biennale e sulle modalità per esercitarla, con la presenza di un *link* ipertestuale per accedere con estrema facilità alla relativa modulistica.

33. In secondo luogo, il Comune si è impegnato a fornire una informativa integrativa a tutti gli utenti che hanno ricevuto fatture con crediti prescrittibili per eccepirne la prescrizione (con allegato il relativo modulo).

34. In terzo luogo, si è impegnato a fornire agli utenti che hanno già pagato le somme in questione la possibilità di chiederne il rimborso, attraverso idonea informativa e relativa modulistica.

Infine, il Comune ha assunto l'impegno di accogliere le istanze di prescrizione breve su crediti prescrittibili già presentate.

35. Tali impegni sono stati già implementati, come da comunicazione del Comune in data 1° febbraio 2023, attraverso l'adeguamento dell'informativa sul sito internet, l'invio agli utenti interessati di una comunicazione, entro la fine del mese di gennaio 2023, e la predisposizione di un apposito modulo per eccepire la prescrizione.

36. Il Comune di San Nicola La Strada ha anche assunto l'impegno generale di interpretare la vigente disciplina nel senso indicato dalla legge di bilancio 2020 e, pertanto, ad accogliere tutte le eccezioni di prescrizione sollevate indipendentemente dall'imputabilità o meno ai consumatori dei ritardi di fatturazione.

37. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dal Comune di San Nicola La Strada, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venire meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti del Comune di San Nicola La Strada;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti del Comune di San Nicola La Strada, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dallo stesso proposti in data 31 ottobre 2022, descritti nel formulario allegato al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che il Comune di San Nicola La Strada, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il Comune non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli